

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DEGLI OCCHI, CANTALUPO, COLITTO, SCIAUDONE, GENNAI TONIETTI ERISIA, MALVESTITI, DELCROIX, VALANDRO GIGLIOLA**

Annunziata il 23 gennaio 1958

Modificazione delle norme vigenti in materia di epurazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi non vuole né richiamare né invelenire polemiche che sono affidate, se mai, alla Storia. Intende soccorrere la modesta cronaca di vite che hanno sofferto e soffrono e ciò in alta aspirazione di pacificazione sociale concorrendo ragioni in « assoluto » e in « relativo ».

Per quanto riguarda le condizioni parallele con trattamenti opposti basterà osservare che mentre umile gente si è vista colpita nella modestia dei suoi compiti e delle sue fatiche e vive tuttora durissima vita, la libertà ha avvertito, per altri, non ammissibile il durare di interdetti all'esercizio e al riconoscimento di ben più ampi diritti non solo nella vita lavorativa e professionale ma anche nell'arengo e nella partecipazione politica: in ogni assemblea: dalle più alte alle più modeste.

Ma proprio per le creanze e per le coerenze — che sono araldica — della libertà, è anche da considerarsi che non poteva durare il danno inflitto in ore convulse nelle quali parve che la ritorsione fosse giustizia mentre, di questa, la « giustizia indiscriminata » era la negazione.

Né il diritto poteva non sentirsi inquietato da proposizioni che retrodatavano responsabilità.

La presente proposta di legge non sboccia — improvvisa — nel doloroso ritardo di lungo inverno di passioni e di danno. È vero che

con decreto legge 7 febbraio 1948 si disponevano « norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati ».

Quindi ogni eccezione di principio, invero difficile a sostenersi, era abbandonato.

Senonché dette norme subirono (l'ora essendo tuttora inclemente) preoccupanti limitazioni di applicazione: elusioni ed elisioni di interpretazione e di applicazione.

Ne è conseguito che il problema della epurazione — anzi degli epurati — interessa tuttora la sofferenza di migliaia di famiglie, come a dire di centinaia di migliaia di persone, nella presente economia il problema della sanzione da personale (quale dovrebbe essere) divenendo familiare: con aberranti conseguenze.

Di qui la necessità di chiare norme che, restituendo normalità di diritto, evitino con evasioni nelle applicazioni — per equivoci, voluti e non voluti, di interpretazione — il permanere di situazioni conturbanti diritto e morale.

La presente proposta di legge non poteva, d'altro canto, non considerare le conseguenze che si determinerebbero nelle varie amministrazioni dello Stato e delle aziende dalla abrogazione totale delle norme epurative, onde essa, preoccupata delle possibili conseguenze non sopportabili per le Amministrazioni sul terreno economico, ha voluto porre

dei limiti per la possibilità stessa della rapida approvazione del testo che viene sottoposto al Parlamento.

Le impostazioni estremiste — idealmente giuste o ingiuste — sono in pratica paralizzatrici.

Così quando consti che l'epurato o immediatamente o in data successiva alla epurazione certa, abbia potuto conseguire altra occupazione al posto di quella sottrattagli, non può considerarsi alla stessa stregua di chi, dopo la epurazione, ha vissuto vita di stenti — per sé e per i suoi — avendo trovato sbarrate le porte dell'onesto lavoro.

Ugualmente la proposta di legge, che se tergerà lagrime non indurrà a sorrisi e nemmeno, si spera, a furienti contrapposti giudizi, non può pensare di restituire *in pristino* le

condizioni che erano al momento della epurazione.

Ma a nessuno sfuggirà il dovere ai fini della pensione di riconoscerla — osservate precisate provvidenze — ai raggiunti limiti di età, disponendosi a ciò i contributi arretrati (non gli stipendi) con la necessaria sanatoria per il ritardo.

Infine la proposta di legge — che sottoponiamo ai colleghi — non può non considerare la condizione di quanti, sotto altri pretesti, abbiano di fatto sofferto provvedimenti di epurazione, ma la prova deve essere data che in allora le addotte ragioni furono pretesti.

Ciò che urge è, comunque, che si ripari nei limiti possibili a condizioni dolorose che, per troppi cittadini, durano da troppo tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni relative alle sanzioni previste nell'articolo 1 e nell'articolo 2 lettere *b*), *c*), *f*), del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, richiamate nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948 sono abrogate nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

I dipendenti dello Stato, degli Enti locali ed altri Enti ed Istituti pubblici che siano dispensati dal servizio per i motivi previsti nelle disposizioni di che sopra ovvero attraverso provvedimenti di cessazione dal servizio che risultino di destinazione epurativa, sono a loro domanda alla Amministrazione da cui dipendevano, riassunti in servizio quando non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo col trattamento di cui all'articolo 7 che dispone il trattamento di pensione.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 si osservano, in quanto applicabili, anche rispetto al personale degli Istituti di interesse nazionale, di aziende nazionali, di imprese od aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

ART. 4.

Le domande di cui agli articoli precedenti debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Amministrazioni sono tenute a provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

ART. 5.

Le norme di cui sopra non sono applicabili quando consti che, posteriormente al provvedimento di epurazione, l'epurato ha prestato servizio presso aziende pubbliche o private e l'assunzione ad impiego sia seguita non oltre l'anno dal provvedimento di epurazione o dispensa come all'articolo 2 sempre che la corresponsione di stipendi ed indennità sia stata inferiore della metà allo stipendio ed indennità corrisposte dalle Amministrazioni al momento del provvedimento di epurazione o dispensa.

ART. 6.

Per coloro per i quali sarà disposta la riassunzione in servizio per non raggiunti limiti di pensione si provvederà alla ricostruzione della carriera non corrispondendosi peraltro stipendi ed indennità, per il periodo della interruzione dell'impiego o servizio. Per coloro che hanno superato i limiti di età la pensione dovrà essere corrisposta come se non fosse intervenuta la epurazione o dispensa.

ART. 7.

In ogni caso al fine del trattamento di pensione dovranno essere regolarizzati dalle amministrazioni i contributi omessi per il periodo di interruzione del lavoro.